

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2160

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLO CASINI, FRONZA CREPAZ, ARMELLIN, CILIBERTI, DIANA, GARAVAGLIA, SARETTA, PIERLUIGI CASTAGNETTI, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ANTOCI, ASTORI, BARUFFI, BERNI, BIASCI, BIOCCHI, CARELLI, CARLI, CASTELLOTTI, CIAFFI, CORSI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, DELFINO, FRANCESCO FERRARI, FORMIGONI, FORTUNATO, FOSCHI, FOTI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GALBIATI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, GUALCO, ANGELO LA RUSSA, LATTANZIO, LUSETTI, VINCENZO MANCINI, MANFREDI, MANTI, MASTRANZO, MATTARELLA, MAZZOLA, MENGOLI, MENSORIO, MOIOLI VIGANÒ, NUCCI MAURO, PATRIA, PUJIA, RICCIUTI, ROSINI, SANESE, SANGALLI, SANZA, SAPIENZA, SARTORIS, SCAVONE, SILVESTRI, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, VAIRO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZOPPI**

Nuove norme a tutela della vita umana fin dal suo inizio e modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

*Presentata il 22 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È giunto il momento di fare insieme una profonda riflessione sul diritto alla vita. La legge 22 maggio 1978, n. 194, ha disciplinato l'interruzione volontaria della gravidanza, ma dopo quattordici anni, non ha ancora sopito le polemiche. L'aborto continua ad essere ragione di inquietudine: si potrebbe dire una ferita non rimarginata. Il problema non è soltanto italiano, ma planetario, come dimostrano le cronache di molti

Paesi del mondo, anche di alcuni che hanno introdotto una legislazione liberalizzatrice molto prima di noi. Non potrebbe essere diversamente, trattandosi di questione che investe la vita e la morte, l'esistenza e la tutela del primo tra tutti i diritti umani, la condizione femminile, i rapporti familiari, il principio di solidarietà, i concetti di laicità, diritto, libertà, eguaglianza, democrazia. La caduta di muri che parevano incrollabili ha creato

nuove possibilità di dialogo tra popoli e culture diversi. Perché non provare a gettare ponti anche sul fossato, apparentemente incolmabile, che il diverso modo di affrontare il problema dell'aborto ha scavato all'interno della società, delle istituzioni, della politica italiana? Per farlo occorre abbandonare atteggiamenti pregiudiziali, affidarsi alla ragione e suscitare un dibattito alto e nobile, libero da strumentalizzazione e interessi di parte in tutto il paese.

1. *Possibilità e opportunità di un ripensamento sulla legge 22 maggio 1978, n. 194.*

Una revisione della legge n. 194 del 1978 non può essere pregiudizialmente rifiutata per il solo fatto che si tratta di una legge dello Stato che ha trovato conferma nel referendum del 1981. È evidente, infatti, che le leggi sono per loro stessa natura riformabili. Le stesse disposizioni costituzionali sono attualmente materia di possibile revisione. L'articolo 38 della legge 25 maggio 1970, n. 352, impedisce la richiesta di un nuovo referendum abrogativo se non sono decorsi cinque anni dall'attuazione del precedente, ma non pone limiti a riforme del Parlamento.

La legge fu approvata definitivamente, dopo un iter assai tormentato, con esigua maggioranza, in piena epoca di terrorismo (il voto definitivo del Senato avvenne il 19 maggio 1978, dieci giorni dopo l'assassinio di Aldo Moro), quando era già indetto un referendum per l'abrogazione delle disposizioni sull'aborto contenute nel codice penale del 1930, che si intendeva assolutamente evitare. Dalla lettura degli atti preparatori emerge ripetutamente il proposito del legislatore del 1978 di tornare in futuro a riflettere di nuovo sull'aborto, una volta superati i nodi politici del momento e sperimentata l'attuazione della legge. Una traccia di tale apertura è rimasta nell'articolo 16 del testo normativo, che fa obbligo ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia di riferire ogni anno al Parlamento « sull'attuazione della legge

stessa e sui suoi effetti anche in riferimento al problema della prevenzione ». Si rispose così alla richiesta di molti parlamentari di imitare la legge francese del 1975 stabilendo un termine di efficacia della nuova disciplina. Si replicò che il Parlamento può cambiare le leggi quando vuole e che l'importante era tenerlo puntualmente informato sugli esiti delle nuove disposizioni.

Quanto al referendum del 1981, la volontà popolare, ad avviso dei proponenti, trovò difficoltà ad esprimersi per molte ragioni, la più importante delle quali è che il quesito fu inteso come scelta tra il ricorso o meno alla repressione penale. La natura abrogativa del referendum non consentì, infatti, di sottoporre al popolo ipotesi alternative alla demolizione di norme liberalizzatrici, con il conseguente effetto, in caso di vittoria del « sì », di estendere l'incriminazione dell'aborto. Si può, perciò, intendere ragionevolmente la volontà popolare come tendenziale rifiuto all'idea che la difesa della vita debba attuarsi esclusivamente sanzionando l'aborto con misure penali. Del resto il popolo rifiutò anche — e con molto maggior consenso — l'idea dell'aborto totalmente libero, dell'aborto-diritto, che stava alla base del contrapposto referendum proposto dal partito radicale. La contemporaneità di due referendum di segno opposto fu un secondo motivo di complicazione, che finì per rafforzare la posizione apparentemente mediana della legge, tanto più che la natura parziale di entrambi i quesiti, che proponevano l'abrogazione di spezzoni di vari articoli di una legge complessa, rese particolarmente ardua l'esatta comprensione di ciò che si doveva scegliere. Nessuno può negare, in terzo luogo, che, nella fase di approvazione e di prima attuazione, la legge fu accreditata come depenalizzazione « in casi particolari ». Dai lavori preparatori risulta la convinzione di molti parlamentari che non si intendeva affatto introdurre una pressoché illimitata facoltà di aborto, ma solo consentirlo in casi estremi. In ogni caso questa fu l'idea accreditata prevalentemente dai *mass media*. Ma ora, a distanza di 15 anni, è

impossibile negare ciò che all'inizio era evidente solo per esperti interpreti: nei primi tre mesi di gravidanza l'aborto è consentito sempre, per semplice scelta della madre. Sono i fatti e le interpretazioni ormai consolidati che parlano. Perciò, paradossalmente, si potrebbe sostenere che la risposta negativa al referendum radicale del 1981, costituisce una indicazione per la riforma della legge n. 194, dato che essa, nella sua pratica attuazione, comporta la libera scelta della donna nei primi tre mesi di gravidanza, che, invece, quel referendum intese respingere.

Va anche ricordato che tutti i sondaggi di opinione compiuti fino ad oggi indicano una maggioranza (soprattutto femminile) contraria alla legislazione dell'aborto « in tutti i casi in cui la donna lo desidera ». L'ultima indagine demoscopica è quella compiuta dal CIRM, per conto di *Famiglia cristiana*, nel luglio 1992. Secondo essa il 58 per cento degli italiani crede che la legge vada rivista in senso restrittivo contro il 21 per cento che la vuole mantenere e un 11 per cento che ne accentuerebbe l'aspetto permissivo. In precedenza la Doxa aveva effettuato ripetuti sondaggi, nel 1975, nel 1980 e nel 1986. In questi tre anni la percentuale dei favorevoli all'aborto per semplice decisione della donna è stata rispettivamente il 20 per cento, il 30 per cento, il 25 per cento. È interessante anche l'analisi del giudizio sulle cause giustificatrici dell'interruzione volontaria della gravidanza. Ad esempio: mentre nel 1975 il 60 per cento riteneva valide le ragioni economiche, nel 1986 solo il 20 per cento le riteneva sufficienti.

I proponenti conoscono bene la risposta che si è soliti dare a difesa della legge vigente: « è vero che essa consente nei primi tre mesi la libera scelta della donna, ma sono previsti dei filtri che dovrebbero difendere la vita umana concepita responsabilizzando nel massimo grado possibile la libera scelta della madre ». Ma l'efficacia e il corretto funzionamento di tali filtri sono discutibilissimi. Anzi è esperienza comune, largamente riconosciuta anche da molte relazioni ministeriali, che essi non hanno funzionato, tanto che l'aborto, in contrasto con lo

stesso articolo 1 della legge, è usato come mezzo di controllo delle nascite (cfr. le relazioni Altissimo, Aniasi, Degan, Donat-Cattin). Dunque, quanto meno in riferimento ai cosiddetti « filtri », una revisione si impone.

Va infine ricordato che il dubbio di costituzionalità permane non essendo stato rimosso del tutto dalle numerose pronunce della Corte costituzionale, la quale non ha mai rigettato nel merito l'eccezione concernente la libertà di interruzione volontaria della gravidanza nei primi tre mesi di gestazione, ma l'ha soltanto ritenuta inammissibile, in quanto dall'eventuale annullamento deriverebbe l'estensione del divieto penale, mentre l'articolo 25 della Costituzione consente solo al legislatore di infliggere delle pene (cfr. sentenza n. 108 del 25 giugno 1981).

Perciò il legislatore ordinario deve continuare a misurarsi con l'unico principio positivamente affermato dalla Corte nel 1975 (sentenza n. 27), secondo cui la tutela del concepito ha « fondamento costituzionale », particolarmente nell'articolo 2 che « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito ». Il contrasto tra la vigente legge 22 maggio 1978, n. 194, e quella decisione della Corte non può non essere avvertito da chiunque lealmente legga le conclusioni della motivazione stesa dai giudici: « Ritiene la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o del pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire la gestazione e che, perciò, la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificcarlo ».

## 2. Individuazione dei beni da proteggere.

Individuare i beni da proteggere è la prima operazione da compiere per proporre una disciplina ragionevole. Rite-

niamo, anzi, che il vero confronto sia su questo punto. Uno sforzo di convergenza — con tutte le necessarie mediazioni e reciproche concessioni — può essere compiuto soltanto verificando l'unità sui beni da proteggere e sulla loro gerarchia. La differente valutazione dei mezzi opportuni per perseguire un comune fine non è così lacerante come la diversità sui fini perseguiti. Noi crediamo fermamente che il primo obiettivo è la tutela della vita umana già concepita che l'aborto, per definizione, sopprime. Altre questioni sono certamente in gioco. La vita e la salute della madre sono anch'essi valori che talvolta sono messi in pericolo sia dalla gravidanza (sempre più raramente) sia dall'interruzione di essa (tema dell'aborto cosiddetto « clandestino »). È viceversa inaccettabile l'idea che l'unico bene da proteggere sia la libera scelta della donna. È possibile valutare il ruolo della volontà della madre, ma è evidente che assumere come valore la scelta libera di aborto significa negare l'esistenza dell'altro bene: la vita del nascituro.

È affermazione ripetuta che « l'aborto è un dramma ». Bisogna però chiedersi perché « è un dramma ». L'espressione palese la convinzione generale che l'interruzione della gravidanza sopprime una vita umana. Non avrebbe senso, infatti, parlare di « dramma » se l'intervento abortivo fosse paragonabile alla asportazione delle tonsille o dell'appendice, ovvero se si trattasse soltanto di impedire l'inizio di una vita futura. Nessuno oserebbe chiamare « dramma » l'uso del contraccettivo e neppure una sterilizzazione. Del resto la legge n. 194 inizia indicando la vita umana fin dal suo inizio come bene che deve essere tutelato. Si tratta quindi di verificare se un tale dichiarato proposito sia attuato nel concreto delle seguenti disposizioni e della loro pratica attuazione. Purtroppo avviene troppo frequentemente che ogni richiamo alla esigenza di tutelare la vita non nata viene inteso come una contestazione della legge. Di ciò, ad esempio, sono espressione la marginalizzazione delle associazioni di volontariato, come i Centri di aiuto alla vita, che hanno per obiettivo

l'assistenza alla madre per salvare la vita del figlio o il rifiuto di inserire il rispetto della vita fin dal concepimento come obiettivo nelle proposte sulla educazione sessuale nella scuola.

Questo modo di leggere la legge n. 194 del 1978 determina anche la sua applicazione permissiva, ma, a ben guardare, ha un presupposto su cui il legislatore del 1978 non intese affatto fondarsi: la irrilevanza giuridica del concepito. Al contrario la legge n. 194, nelle sue formulazioni letterali, e soprattutto confrontata con le decisioni costituzionali che l'hanno preceduta e seguita, si fonda sull'idea di un conflitto di interessi: della madre e del figlio, tanto che l'aborto lecito è configurato — almeno nel linguaggio normativo — come figura particolare di uno « stato di necessità ». Tuttavia la sostanziale sottovalutazione del diritto alla vita nella legge e la sua pressoché totale dimenticanza nella pratica attuazione, fanno sì che, seppure la legge n. 194 può essere utilizzata per provare che una disciplina dell'aborto deve scegliere come bene da proteggere anche la vita umana, una effettiva tutela di tale bene esige una risposta più meditata e regole più chiare ed efficaci.

### 3. « Cosa o essere umano ? »: una domanda fondamentale per il nostro tempo.

Perciò, inevitabilmente, un discorso sull'aborto che voglia essere razionale non può che partire dall'interrogativo fondamentale sul significato della vita umana allo stato embrionale. Non è questa la sede opportuna per esaminare l'ampia pubblicistica sull'argomento. Si deve invece sottolineare che il quesito è di straordinaria modernità, di grande complessiva importanza, e non può essere evitato da chi intende legiferare in materia di aborto. Non ha alcun senso richiamare teorie medioevali di teologi che non potevano conoscere le modalità del concepimento e i successivi processi di sviluppo. È la scienza moderna (dunque la ragione) che ha scoperto la novità biologica indipendente dai genitori determinata dalla

fecondazione ed il carattere continuo del suo sviluppo. Dunque è la modernità che fornisce argomenti nuovi di riflessione.

Il dato biologico non è assolutamente contestabile, tanto che trova ormai consacrazione in testi giuridici autorevoli, come, ad esempio le raccomandazioni n. 1046 del 24 settembre 1986 e n. 1100 del 2 febbraio 1989 del Consiglio d'Europa. L'interrogativo che abbiamo posto appare di ancor più stringente modernità perché, oltre al tema tradizionale dell'aborto, investe anche quello attualissimo e in gran parte proiettato verso l'avvenire delle manipolazioni genetiche e della procreazione artificiale. Un embrione in provetta è anche visibilmente una entità vivente autonoma, che può essere o no sottoposta a sperimentazioni, gettata via o comunque destinata ad un qualsiasi esito letale in dipendenza dalla risposta che si dà alla domanda fondamentale: trattasi di una « res » o di un « vivente della specie umana »? È di proprietà di qualcuno (medico, donatori di gameti, committenti, ecc.) o non può essere di proprietà di alcuno? Merita o no tutela giuridica? Certamente tra l'embrione in provetta e quello che cresce nell'utero femminile vi è una differenza, ma essa non riguarda l'« in sé » del concepito, ma le circostanze esterne in cui si sviluppa la sua vita. La irripetibile condizione di convivenza, di ospitalità, determinata dalla gravidanza pone problemi complessi, di conflitto di interessi tra due soggetti, la madre e il figlio, che non si pongono, invece, quando l'embrione è in provetta. Tale differenza esterna, peraltro, può implicare tecniche diverse di protezione della vita, ma non incide sul significato — identico nei due casi — della nuova entità umana.

Infine la domanda fondamentale qui posta si radica nella modernità anche perché è proprio del nostro tempo, quasi come conclusione di un lungo travagliato, spesso sanguinoso, processo di sviluppo culturale, politico e civile, l'affermazione della dignità di ogni essere umano indipendentemente da qualsiasi condizione della sua esistenza. Necessaria conseguenza è il principio di non discriminazione, che solenni documenti internazionali indicano come

fondamento della libertà, della giustizia e della pace (cfr. preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e i numerosi atti che ad essa si ispirano tra cui, in primo luogo, la dichiarazione europea per la salvaguardia dei diritti e della libertà fondamentali).

Alcune costituzioni europee, in questa linea, non si limitano ad affermare la dignità umana e i conseguenti diritti fondamentali, ma specificano che « la vita umana è inviolabile » (articolo 25 della Costituzione portoghese) o che « tutti hanno diritto alla vita » (articolo 15 della Costituzione spagnola; v. anche articolo 2 della Costituzione tedesca e articolo 40 della Costituzione irlandese).

Perciò decidere sulla necessità e sulla intensità della tutela della vita nascente non è una questione qualsiasi, ma problema di importanza fondamentale. La storia della civiltà può essere interpretata come un cammino verso una sempre più chiara e generale affermazione della dignità umana e del principio conseguente di non discriminazione. Basti pensare alla condizione peggiore fatta in passato agli stranieri, ai negri, agli schiavi, alla donna, agli ebrei, ecc. La discriminazione era giustificata negando la pienezza di umanità a singole categorie di esseri umani. Indigna oggi la sentenza della Corte federale statunitense, che nel 1857 dichiarò che « i negri, a norma delle leggi civili, non sono persone » (sentenza Dred Scott).

Il titolo della dignità e quindi del pieno riconoscimento dei diritti individuali, veniva collegato non all'umanità in sé, ma all'appartenenza ad un gruppo sociale o a talune caratteristiche biologiche. La dottrina dei diritti umani si fonda invece sull'affermazione che l'unico e sufficiente titolo della dignità (e dei conseguenti diritti) è la partecipazione alla comune umanità. Si potrebbe perciò sostenere che sulla frontiera della vita nascente giunge oggi a confrontarsi questo moto storico che deve essere portato a compimento. In questa linea, secondo i proponenti, si colloca oggi la lotta contro la pena di morte: accanto ad argomenti pragmatici si afferma sempre più vasta-

mente quello assoluto della dignità umana. Anche il peggior criminale resta un uomo e della sua vita nessuno può disporre.

La norma considerata « architrave » della nostra Costituzione è quella dell'articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Interrogarsi perciò sulla umanità del concepito è oggi questione centrale.

Nei dibattiti che hanno preceduto e seguito la legge n. 194, in verità, si è tentato di evitare la risposta. Si è detto che per combattere l'aborto non è necessario chiarire se il concepito è o no un essere umano. Si è giudicato che la lotta all'aborto clandestino prescinde dal valore della vita. Ma ciò non è ragionevole. È evidente infatti — a parte la necessità di istituire una gerarchia tra i beni da proteggere — che i modi di contrastare l'aborto in genere e quello « clandestino » in particolare sono diversi a seconda che si dia significato o no alla vita concepita. Se ne viene negato un qualsiasi significato, ogni remora, anche solo formale, viene sentita come una ingiustizia: logica è la conseguenza della libera scelta; qualora invece l'embrione deve essere protetto allora è giusto chiedersi se la normativa vigente è adeguata a tale obiettivo.

4. *Fondamento della tutela giuridica dell'embrione umano. Un individuo vivente appartenente alla specie umana. Anche il dubbio dalla sua parte.*

Lo statuto biologico dell'entità che prende avvio dalla fecondazione non è oggi più misterioso. Il punto 5 della raccomandazione n. 1086 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa esplicita ciò che si legge in ogni manuale di biologia: « fin dalla fecondazione dell'ovulo la vita umana si sviluppa in modo continuo, sicché non si possono fare distinzioni durante le prime fasi (embrionali) del suo sviluppo ». Tale affermazione è ribadita nel punto 7 della più recente raccomandazione n. 1100/89. Su questa base biologica si radica l'esigenza di una tutela giuridica,

la definizione di quello che oggi si chiama lo « statuto giuridico dell'embrione umano ». Prosegue la citata raccomandazione n. 1086: « l'embrione e il feto umano devono in ogni circostanza beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana » (n. 10); insiste la raccomandazione n. 1100: « è opportuno definire la protezione dell'embrione umano sin dalla fecondazione dell'ovulo ». Fa eco il Parlamento europeo: « si attende una definizione dello status giuridico dell'embrione umano... anche lo zigote deve essere protetto » (n. 29 e 31 della risoluzione del 16 marzo 1989 sulla ingegneria genetica); « il Parlamento è consapevole della necessità di proteggere la vita umana fin dal momento della fecondazione... individua quale criterio primario per disciplinare la materia... i diritti e gli interessi del figlio, riassumibili nel diritto alla vita... alla famiglia... alla propria identità genetica » (risoluzione del 16 marzo 1989 sulla procreazione artificiale).

La dichiarazione del 20 novembre 1959 approvata dall'ONU sui diritti del bambino auspicò « una protezione giuridica adeguata per il bambino, sia prima che dopo la nascita ». Trent'anni dopo l'ONU ha promosso la nota convenzione sui diritti del fanciullo ed ha ripetuto, nel preambolo, quello sguardo sul bambino non ancor nato, che già si trovava nella dichiarazione del 1959. Ancora il Consiglio d'Europa, il 4 ottobre 1989 ammonì: « il diritto di ciascun bambino alla vita dal momento del concepimento... dovrebbe essere riconosciuto e gli Stati dovrebbero fare tutto il possibile per consentire l'attuazione integrale di questo diritto ».

Qual è il fondamento di questa tutela? Non è questa la sede per completi *excur-sus* di testi giuridici. Ci pare che la pagina più limpida ed alta l'abbia scritta la Corte federale tedesco-occidentale, nella sentenza del 15 febbraio 1975, che, proprio in tema di aborto, interpretando l'articolo 2 della Costituzione germanica (« ognuno ha diritto alla vita ») colloca le moderne acquisizioni scientifiche sullo sfondo di quella drammatica esperienza di violenza e discriminazione che era stato il nazismo.

« La tutela dell'articolo 2 non può limitarsi né all'uomo finito dopo la nascita, né al nascituro capace di vivere; tra le singole parti della vita in via di sviluppo prima della nascita e tra il nato e il nascituro non può farsi alcuna differenza. Ognuno, nel senso dell'articolo 2 è "ogni vivente"; in altre parole: ogni individuo umano che possiede la vita; "ognuno" è pertanto anche l'essere umano non ancor nato... Di fronte all'onnipotenza dello Stato totalitario che pretendeva per sé il dominio senza limiti su tutti i settori della vita sociale, e per il quale il rispetto per la vita del singolo, di principio, non significava niente in confronto al perseguimento dei suoi fini statali, la Costituzione ha stabilito un ordinamento legato ad un sistema di valori, che pone il singolo uomo, nella sua dignità, al centro di tutte le sue norme... A fondamento di questa concezione è l'idea che l'uomo, nell'ordine della creazione, possiede un valore proprio ed autonomo che esige costantemente il rispetto incondizionato della vita di ogni singolo, anche di colui che può sembrare socialmente senza valore ed esclude, quindi, che si possa distruggere tale vita senza una ragione giustificatrice. Questa scelta fondamentale della Costituzione determina la struttura e l'interpretazione dell'intero ordinamento giuridico ».

Dignità umana e principio di non discriminazione sono, dunque, il fondamento della tutela.

Conosciamo bene il dibattito sull'inizio della vita umana. Alla ricerca di un punto di convergenza non vogliamo ripercorrere gli argomenti con cui si tenta di operare distinzioni nello statuto giuridico per non renderlo sovrapponibile allo statuto biologico.

Vita umana potenziale quella dell'embrione? Ognuno di noi è in potenza ciò che sarà nel futuro, ma è intanto ciò che attualmente è. L'embrione è in potenza un neonato, come un neonato è in potenza un adulto. Ma l'embrione è un embrione, cioè un individuo vivente della specie umana, un « ogniuno », un « altro », uno fra i « tutti ».

« Persona deve ancora diventare » disse la nostra Corte costituzionale nel 1975. Ma che significa « persona »? In senso giuridico essa esprime la soggettività giuridica, l'entità cui è riferibile un diritto. Trascuriamo il diritto civile. Qui si parla di diritto alla vita, che ha natura costituzionale. Ammettere la titolarità di tale diritto non è la conseguenza del concetto di persona in senso giuridico, ma un antecedente. La Corte affermò che la tutela del concepito trova fondamento costituzionale, più precisamente nell'articolo 2 che garantisce anche il diritto alla vita. Dunque, almeno sul piano costituzionale, il concepito è persona in senso giuridico. Ma forse la Corte usò il termine in un indefinito significato filosofico-sociologico. Allora bisognerà ricordare che storicamente la parola « persona » è passata da indicare la maschera dell'antico attore greco a contrassegnare l'uomo per segnalare il ministero e il valore, la sua trascendenza rispetto al resto del creato. Persona è l'altro nome dell'uomo (Sergio Cotta, voce « Persona » in *Enciclopedia del diritto*). Il termine utilizzato per discriminare l'uomo, ogni uomo, rispetto ad ogni altro elemento anche vivente della natura, può essere utilizzato, invece, per discriminare l'uomo dall'uomo?

Ma — si dice — l'embrione non ha autocoscienza; non ha capacità di vita autonoma; fino alla terza settimana non ha sensibilità al dolore; non è in grado di avere relazioni con gli altri; il suo cervello è infinitamente lontano dalla complessità di quello dell'uomo « finito »; solo se è accettato dalla madre ha dignità di vivente. Che diremo allora dei pazzi totali o delle persone in coma? La porta è aperta all'eutanasia selvaggia. E un uomo abbandonato in una foresta tropicale o in una capsula spaziale senza possibilità di ritorno non è più uomo? Chi di noi è davvero autonomo? Quanto vivremo lasciati soli, senza cibo e vestiti al polo nord? In realtà la non autonomia della vita è la condizione normale della vita umana. Il diverso luogo di residenza (utero o ambiente esterno al corpo materno) e il diverso modo di assumere alimento e

ossigeno non possono incidere sull'« in sé » dell'uomo. La morte cerebrale è giustamente considerata morte *tout court*. Ma chi vibrerebbe una coltellata a un corpo se sapesse che poco dopo il suo cervello funzionerebbe? Tale è la condizione del nascituro. In verità la realtà umana del concepito, già in atto, ha delle potenzialità che meglio chiameremmo destinazione, vocazione: alla ragione, al rapporto, alla coscienza. È proprio questa destinazione che è costitutiva della sua dignità come avviene per qualsiasi altro uomo in qualsiasi condizione di fatto si trovi.

Né vale la pena soffermarsi sulla sensibilità al dolore o sul criterio dell'accettazione da parte della madre. La dignità è tale perché autonoma, inerente all'essenza dell'uomo, indipendente dal giudizio o dall'atteggiamento altrui. In caso diverso a quanti già nati sarebbe negabile valore e umanità?

Rapidi cenni per rendere evidente la nostra volontà di trovare uno spazio di incontro. Nonostante la nostra convinzione e la forza dei possibili argomenti, possiamo ancorarci a un punto minimale: almeno il dubbio. Se anche si dubitasse dell'identità umana del concepito o del suo valore, chi potrebbe sentirsi autorizzato a comportarsi come se la vita non ci fosse? Specie quando sono in gioco i diritti fondamentali deve sempre essere scelta la soluzione che comporta la più alta garanzia, non quella che li ignora. Il cacciatore che spara verso il cespuglio in cui qualcosa si è mosso non potrebbe escludere la sua iniquità invocando il dubbio sulla presenza di una lepre o di un uomo.

##### 5. La vita umana: valore « laico ».

Si ripete frequentemente che l'aborto è « questione di coscienza ». Certamente è anche « questione di coscienza ». Ma l'espressione viene usata per sottolineare l'aspetto soggettivo, opinabile, del giudizio sull'esistenza e sul significato di una vita da proteggere, cosicché la funzione della legge sarebbe esclusivamente quella di ga-

rantire il pluralismo e la libertà di pensiero: chi riconosce l'esistenza di una vita umana non abortisce e chi non la riconosce non incontra remore nel realizzare la sua « opinione ». Una variante di questa impostazione è l'accusa di confessionalismo a chi chiede protezione del diritto alla vita, di indebita interferenza della Chiesa cattolica, che farebbe confusione tra valore etico-religioso e valore civile. Si invoca la « laicità » dello Stato per mantenere l'attuale assetto legislativo. Ma non è ragionevole: l'« opinione » non riguarda un comportamento del singolo che non tocca gli altri. Essa concerne l'esistenza e il valore di un altro, cioè una materia che attiene all'essenza del vivere sociale e quindi della legalità. È stato scritto « tra il forte e il debole, il ricco e il povero, il padrone e il servo è la libertà che opprime, è la legge che libera » (Lacordaire).

Nessuno oserebbe dire in Sud Africa che l'eguaglianza dei neri è solo questione di coscienza o che le idee razziste di Hitler erano giustificate dal pluralismo. In tal caso la « laicità » comporterebbe l'agnosticismo. « Ciascuno si comporti come meglio crede » non sarebbe una conclusione accettabile. All'epoca del sistema legale della schiavitù molti personaggi religiosi si sono comportati personalmente in modo umano verso i propri schiavi e ne hanno liberati molti, ma ciò non impedisce oggi il rimprovero per non aver contestato la « peculiare istituzione ». Gli argomenti che qui si portano sono di ragione, non di fede. Non si chiede alla legge il sostegno di pratiche di culto o di precetti che riguardino il rapporto dell'uomo con Dio, ma la tutela della vita umana. Pensiamo che il contenuto nella « laicità » non consista in un agnosticismo privo di valori che si limita a rifiutare ogni pretesa della visione religiosa di contribuire alla costruzione del bene comune. Al contrario riteniamo che la « laicità » abbia per contenuto l'obiettivo di promuovere l'uomo, ogni uomo, usando come strumento la ragione e non la fede, senza, però, rifiutare il contributo della fede quando essa rafforza il fine di promuovere la dignità umana e ravviva la luce della ragione.



6. *Il principio di non discriminazione.*

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto alla vita del concepito, ma ha precisato: « sia pure con le caratteristiche sue proprie ». Come è noto, una volta riconosciuto il valore della vita concepita, si discute sulla consistenza di esso. È un valore assoluto o relativo? Più precisamente: è uguale o minore rispetto ai già nati? Se poniamo la stessa domanda in forma diversa la risposta è obbligata. La dignità umana consente graduazioni nel senso che vi sono vite umane « più degne » e vite umane « meno degne »? È evidente l'inaccettabilità della graduazione. Alla stessa conclusione si perviene chiedendo: « Tra la categoria "uomo" e la categoria "cosa" può esistere una specie intermedia, un essere che è più di una cosa e meno di un uomo, un "ipercosa" o un "mezzo uomo"? ». Una volta qualificato il nascituro come essere umano la distinzione non è possibile. Perciò l'inciso della Corte costituzionale (« sia pure con le caratteristiche sue proprie ») non può essere inteso come riferito ad una differenza di valore, ma piuttosto a una specificità e diversità dei modi di tutela. Quanto al valore, infatti, embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo, giovane, adulto, anziano, vecchio sono diversi nomi della medesima realtà umana e, semmai, l'embrione è più prossimo al bambino, di quanto questo lo sia all'adulto. Quanto alla tutela, la diversità, invece, è accettabile. Quando, per sostenere che il nascituro non è parificabile ad un uomo, si ricorda che mai le leggi penali moderne hanno punito l'aborto allo stesso modo dell'omicidio, si dimentica che anche l'omicidio è assai diversamente punito a seconda delle circostanze, che possono persino entrare nella struttura del reato diversificando molto le stesse ipotesi criminose e che « le particolari caratteristiche » dell'embrione, invisibile (incapace persino di suscitare « il complesso del cucciolo ») e soprattutto la particolarissima condizione della madre, la cui angoscia attenua la responsabilità, giustificano scelte di politica legislativa che non incidano sull'entità del valore protetto.

7. *La legge 22 maggio 1978, n. 194.*

Non vogliamo riattivare polemiche e perciò non faremo un esame dettagliato del contenuto e degli effetti della normativa vigente, esame del resto già fatto in altra precedente proposta di legge (n. 941 di questa legislatura). Sia pure di sfuggita, peraltro, bisognerà ricordare la presumibile situazione precedente, ben lontana da quella rappresentata dai sostenitori della legge. I soli dati attendibili sono quelli pubblicati da Bernardo Colombo, ordinario di demografia all'Università di Padova e rappresentante dell'Italia in molti congressi internazionali. Nel saggio *La diffusione degli aborti in Italia*, del 1977, egli stimava il numero complessivo delle interruzioni di gravidanza attorno alle 100.000 unità. Si valuti, poi, la diminuzione fortissima degli indici di natalità, che determinano un allarme a tutti i livelli e che pongono l'Italia al primo posto nel mondo in una classifica negativa. Non si vuol dire che ciò dipende solo dalla diffusa abortività, ma è certo che le interruzioni volontarie di gravidanza contribuiscono, per logica di cose. Comunque quegli indici negativi sono il sintomo di poca disposizione all'accoglienza di nuove vite. Resta poi, per unanime riconoscimento, l'aborto illegale. È ben vero che, secondo le relazioni ministeriali, a partire dal 1982 il numero complessivo delle interruzioni di gravidanza è in diminuzione. Di ciò non c'è che da compiacersi, ma è legittimo il dubbio che a determinare la diminuzione possa essere il riflusso nella incontrollabilità di una microabortività (ma possono esistere « piccoli » aborti?) dovuto alla diffusione di tecniche precocissime, che prescindono persino dalla diagnosi di gravidanza (e che perciò sfuggono ai controlli della legge n. 194), come l'uso della cosiddetta « induzione mestruale », della cosiddetta « contraccezione d'emergenza » e della « pillola del giorno dopo », della cui diffusione anche negli ospedali si ha ripetuta notizia. Bisognerebbe poi valutare i dati in rapporto al decrescere delle classi di età che giungono agli anni in cui è più frequente il ricorso all'aborto. Più che

dubbio è invece nostra sostenibile convinzione che se diminuzione vi è stata, essa è dovuta non alla legge, ma alla crescente azione educatrice e al richiamo alla responsabilità verso la vita di quanti sono convinti della gravità dell'aborto in quanto soppressione di un essere umano.

Ma veniamo al punto decisivo che ci consente di evitare il ripetersi di immobilizzanti polemiche. Se la vita nascente è un valore grandissimo e primario, 160-170 mila aborti legali all'anno — tali i dati più recenti conosciuti — anche se la cifra è inferiore agli anni precedenti, sono davvero molti, troppi. Una città grande come Livorno è annientata ogni anno. Di certo non si tratta di aborto in casi limitati e disperati. Se esiste il diritto alla vita del nascituro esso, per il suo carattere fondamentale, esige che si faccia tutto il possibile, si sperimenti ogni strada per difenderlo. Il minimo che si possa dire è che la legge n. 194 non esprime certamente il massimo possibile sforzo per tutelarla.

Se il diritto alla vita rinuncia alla difesa penale, almeno che esso sia con chiarezza riconosciuto nella legge e che ispiri coerenza agli strumenti di prevenzione costruiti attorno ad esso. Su ciò la legge n. 194 è quanto meno equivoca. Una recentissima sentenza della Corte federale tedesca ha sospeso l'entrata in vigore della nuova legge sulla interruzione volontaria della gravidanza varata dopo l'unificazione delle due Germanie. Si legge nella motivazione che il fine di tutelare la vita umana fin dal concepimento è irrinunciabile, ma che la Corte ha bisogno di meditare sulla adeguatezza degli strumenti di difesa. È su questo punto che anche noi abbiamo orientato la riflessione per formulare la nostra proposta.

8. *Il possibile, oggi, per una difesa della vita nella solidarietà.*

Così individuati i beni che la legge deve proteggere, si tratta di scegliere il modo della tutela. Tale distinzione tra fine e strumento è di capitale importanza. Mentre, infatti, l'obiettivo non è opinabile,

la scelta dei meccanismi più idonei a realizzarlo appartiene al campo del discutibile, o, diremmo meglio, della mediazione politica. Essa deve tener conto della concreta situazione culturale e pratica su cui la norma intende incidere. Naturalmente anche i mezzi non si sottraggono ad una valutazione di etica sociale. La scelta deve essere fatta con onestà intellettuale, senza ipocrisia (cioè senza scopi diversi da quelli dichiarati) e soprattutto deve puntare ad ottenere la massima possibile tutela in rapporto ai vari condizionamenti storici.

Per secoli la protezione della vita nascente è stata affidata prevalentemente alla legge penale. Così era anche nel codice penale del 1930, nonostante la collocazione delle disposizioni nel titolo concernente « i delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe », che cercava di mettere il marchio della ideologia fascista, sia pure in modo obliquo, su una normativa che era totalmente mutuata dal codice Zanardelli del 1889, il quale, invece, rubricava le stesse disposizioni tra i delitti contro la vita. È evidente che la diversa titolazione delle stesse norme era un elemento di facciata che non poteva cambiarne la reale funzione.

Sebbene vi siano serie ragioni per giudicare importante l'uso del divieto penale in rapporto alla grandezza primaria del bene protetto, tuttavia la moderna dottrina non giudica mai indispensabile il ricorso alla sanzione penale. Ad essa è necessario arrivare quando non esistano altri mezzi più, o almeno egualmente efficaci, per realizzare il fine perseguito. Di per sé indispensabile è il divieto di offendere beni giuridicamente primari. Nel caso della vita umana è in gioco addirittura il divieto fondamentale che sta alla base di ogni ordinamento giuridico: *neminem laedere*. I proponenti si rendono conto, peraltro, che l'attuale situazione politico-parlamentare e quella culturale del paese non lasciano immaginare la possibilità di introdurre neppure un generalizzato divieto di aborto, sia pure non penalmente sanzionato. D'altra parte credono fermamente che sia necessario fare

tutto il possibile per meglio tutelare il diritto alla vita, non adeguatamente preso in considerazione dalla legge vigente. Pensano che sia stretto dovere percorrere una strada praticabile che ha speranza di successo parlamentare al fine di ridurre il numero degli aborti. Per ottenere ciò, realisticamente, bisogna ottenere il più vasto consenso possibile, formulando ipotesi di soluzione diverse da quelle che in astratto essi auspicano. Con ciò essi non tradiscono la loro visione, ma anzi la esprimono concretamente riducendo l'ingiustizia fino ai limiti del politicamente realizzabile e cioè perseguendo il massimo bene possibile qui ed ora.

Una società ideale è quella in cui nessuno pratica l'aborto. Pensiamo, perciò, che vi sia una larghissima maggioranza concorde sull'idea che è necessario fare tutto il possibile per contenere al massimo il numero delle interruzioni di gravidanza.

Dobbiamo circoscrivere il campo dell'intervento proposto. È ovvio che una corretta educazione sessuale e una matura responsabilità individuale rispetto alla procreazione sono in grado di ridurre il numero degli aborti. Va però precisato che non è immaginabile una « procreazione cosciente e responsabile » se essa non è illuminata e resa solida dal valore della vita concepita. La responsabilità prima del concepimento non può accompagnarsi alla irresponsabilità verso la vita concepita. Se quest'ultima non è considerata una « frontiera intransitabile » (La Pira) si abbattono pressoché totalmente le motivazioni della responsabilità verso la procreazione. La negazione o anche la semplice dimenticanza del valore incommensurabile e finale della vita è la ragione del fallimento, ovunque, di tutte le politiche, che attraverso un duplice procedimento riduttivo, limitano la prevenzione alla sola fase preconcezionale (ignorando il problema della necessità di evitare l'aborto anche dopo avvenuto il concepimento) e alla sola contraccezione (mentre assai più complessivo è il concetto di « procreazione cosciente e responsabile »). L'equazione « prevenzione dell'aborto-contraccezione » finisce per diventare una ra-

gione di moltiplicazione delle interruzioni volontarie della gravidanza (perché cancellando il diritto alla vita del figlio toglie motivazioni robuste alla stessa contraccezione) e per giudicare l'aborto, esso stesso, un contraccettivo, sia pure l'ultimo e il più fastidioso, contravvenendo così alla stessa legge vigente, che pretende di non considerarlo « strumento di controllo delle nascite » (articolo 1). D'altra parte non c'è bisogno di dimostrare che, nonostante la più intelligente ed ampia educazione sessuale, vi saranno sempre gravidanze indesiderate o che comunque incontrano difficoltà. È proprio in questi casi che si pone il problema giuridico della tutela del diritto alla vita, insussistente prima del concepimento. Evitare che inizi la vita di un essere umano è cosa estremamente diversa dal sopprimere una vita già esistente.

In primo luogo circoscriviamo, perciò, il campo del nostro intervento alla prevenzione dell'aborto in senso specifico. La intendiamo non tanto come prevenzione del concepimento, ma come tutela del diritto alla vita del concepito non ancora nato.

In secondo luogo dobbiamo sgombrare il campo dall'idea che tutto ciò che è possibile fare è avviare una incisiva politica a favore della famiglia e della maternità nelle materie del lavoro, della fiscalità, dell'abitazione ecc. L'obiettivo è doveroso e sacrosanto. Molti di noi hanno già presentato la proposta di legge quadro sulla famiglia, dovuta ad un lungo lavoro del dipartimento famiglia e del movimento femminile della DC. Ma una tal politica non risolve il problema della tutela giuridica del diritto alla vita del determinato concreto essere umano minacciato di aborto. Essa ha dimensioni generali e, sebbene in grado di rimuovere alcune difficoltà che sospingono alla interruzione della gravidanza, non dà una risposta al problema di come il divieto debba intervenire di fronte al rischio attuale e individuale che sia spenta la vita di un concretissimo essere umano, di come sia risolvibile nel modo più giusto il conflitto tra l'interesse della madre e il diritto del figlio.

Una realistica valutazione della situazione politica non ci consente neppure di immaginare la possibilità di una integrale abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, sostituendola con norme totalmente rispettose del diritto alla vita. Antiche ferite e polemiche rendono oggi troppo difficile questa strada.

La guida ci è offerta da due considerazioni.

La prima riguarda la legge vigente. Nella sua pratica attuazione il diritto alla vita del figlio è stato pressoché totalmente dimenticato ed ha prevalso l'idea dell'aborto-diritto, che significa libera scelta della donna. Questa idea ha travolto possibili diverse interpretazioni delle varie norme, ha forzato al massimo tutti i limiti della legge, ha tolto ogni significato normativo ad indicazioni che pur vi sono nel testo: basti pensare agli articoli 1, 2 e 5. Ma vi è motivo di ritenere che la maggioranza di chi la volle non pensò affatto allo schema dell'aborto-diritto, ma immaginò che la liberalizzazione potesse accompagnarsi a meccanismi di filtro e di responsabilizzazione in grado di operare come contropinta all'aborto. Dunque è possibile proporre una sorta di interpretazione autentica che, rivedendo, precisando ed integrando varie disposizioni del testo renda impossibili interpretazioni estensive e sfondamenti e, correggendo la pratica, faccia prevalere la linea che i più a suo tempo vollero.

La seconda considerazione riguarda la particolarissima situazione in cui si trova la vita umana all'inizio della sua esistenza. Essa abita nel corpo della madre. È una condizione irripetibile che, di fatto, l'affida in grande misura a lei. Si aggiunga che, per ragioni pratiche, la prova dell'avvenuto aborto, la sua distinzione da quello spontaneo, è difficilissima e praticamente impossibile quando è trascorso del tempo dal fatto. Ciò non elimina l'efficacia educativa e dunque preventiva di un generale divieto, ma certamente la riduce. In pratica la maggior difesa della vita del figlio appena concepito sta più che nella legge nella mente e nel cuore della madre.

Si possono perciò immaginare strumenti di tutela della vita che si misurino con questa realtà.

Il punto più controverso della legge vigente è l'autodeterminazione della donna. Intesa come libera facoltà di scelta tra vita e morte essa è giuridicamente inaccettabile. Tuttavia sappiamo che essa è il punto di più aspra polemica e più difficile ad essere mutato. Ma si può provare a definire l'autodeterminazione non come diritto, ma come conclusione di un giudizio di fiducia nella madre; di un ragionamento che vede in lei la principale difesa del figlio; di una scommessa sulla capacità della donna, se debitamente tolta dalla solitudine e sostenuta da un circuito di solidarietà, di essere garante del diritto alla vita della piccolissima esistenza cominciata in lei.

La legge n. 194 del 1978 è stata detta legge di depenalizzazione. Ma depenalizzazione non significa trasformare un delitto in diritto, e tanto meno che tale diritto debba porsi nei confronti di uno Stato che si impegna a sopprimere la vita con le sue strutture ponendo ogni onere economico a carico della collettività. Così si va oltre lo stesso diritto soggettivo per costruire l'aborto come servizio sociale. Depenalizzare significa soltanto eliminare la sanzione penale. Forzando le nostre convinzioni possiamo anche escludere un divieto persino extrapenale, ma non possiamo andare oltre. La rinuncia a punire e vietare deve essere accompagnata da misure di sostegno, chiarificazione e solidarietà che orientino verso l'accoglienza della vita.

Per fare ciò non bastano parole, ma *occorrono strumenti concreti*, univocamente destinati a difendere il diritto alla vita, garantita dal controllo di una autorità istituzionalmente preposta alla difesa dei figli anche nei confronti dei genitori. Si parla tanto oggi di un difensore dei minori. Il non nato è certamente il più giovane tra tutti i bambini e il più esposto ad essere vittima degli adulti. Escluso il divieto, la sua difesa deve essere affidata a forme positive di promozione e solidarietà. Escluso l'affidamento al giudice penale della prevenzione generale, si

può immaginare un controllo del tribunale per i minorenni, non sulla donna, ma sulle strutture predisposte alla tutela del diritto alla vita.

Nella legge vigente lo strumento di prevenzione in senso specifico avrebbe dovuto essere il consultorio. Ma, in linea di massima, esso ha fallito il suo compito, sia perché il suo intervento è di natura equivoca, legittimato com'è a compiere interventi di sostegno alla maternità e di autorizzazione all'aborto; sia perché è consentito alla donna di rivolgersi, in alternativa, al medico di fiducia o alla struttura socio-sanitaria; sia perché — con forzatura interpretativa — si è andato affermando l'obbligo per esso di rilasciare il documento costituente titolo per l'autorizzazione all'aborto, ciò che ha estraniato da esso i soggetti più motivati ad operare in favore dell'accoglienza della nuova vita; sia, infine, perché la sua composizione e il suo inquadramento non sono stati garantiti in rapporto allo scopo primario di tutela del diritto alla vita. Non facciamo critiche al consultorio in ordine alle altre sue attività di consulenza familiare. Ci limitiamo a guardare i suoi compiti di prevenzione dell'aborto. È pacifico che, prevalentemente, esso, scarsamente frequentato, ha ridotto la sua azione all'ambito sanitario ed alla informazione e distribuzione contraccettiva.

In passato è stata formulata, specie in ambito cattolico, la tesi che un miglioramento della situazione si potrebbe realizzare consentendo al solo consultorio, e non anche al medico di fiducia e alla struttura socio-sanitaria, l'autorizzazione all'aborto, con ciò costringendo la donna a prendere contatto con esso.

Non siamo di questo avviso. La soluzione non eliminerebbe l'equivocità della struttura, aggraverebbe il coinvolgimento della collettività nella pratica dell'aborto, renderebbe ancora più difficile la presenza degli obiettori di coscienza, aumenterebbe le difficoltà dell'organismo a porsi come efficace alternativa all'aborto, limiterebbe persino la stessa libertà della donna. C'è invece bisogno di una entità che esprima con chiarezza la preferenza dello Stato

per l'accoglienza della vita; che perciò sia svincolata dalle procedure finalizzate all'interruzione della gravidanza; che si ponga al centro di tutti i servizi di solidarietà a servizio congiunto della maternità e del diritto alla vita. Lo Stato che rinuncia a vietare non può rinunciare a indicare con un suo specifico organismo il fine da perseguire e le solidarietà possibili.

L'esperienza dei Centri di aiuto alla vita, piccole associazioni di volontariato prive quasi sempre di sostegno pubblico, dimostra quanto sia efficace una azione di condivisione e solidarietà anche dopo che già è stato rilasciato il documento autorizzativo all'interruzione volontaria della gravidanza, anche quando l'intervento non è sollecitato dalla donna, ma avviene per iniziativa a lei esterna. I dati pubblicati dal Centro di Coordinamento di tali associazioni parlano di 2.000-3.000 casi di aborto evitati ogni anno, tra i quali una buona metà dopo che già la decisione di abortire aveva ottenuto il titolo per eseguire l'intervento. Se piccoli organismi, con modestissimi mezzi, ottengono un tale risultato — certamente lodevole e di fatto lodato dalle stesse interessate — quanto più grande sarebbe l'efficacia di una azione che avesse la forza dell'intera società statale?

Fortunatamente la nostra società è ricca di volontariato e l'azione di prevenzione che noi immaginiamo, pur rilanciando la centralità del consultorio, dovrebbe valorizzarlo, sostenerlo, garantirlo, controllarlo e inserirlo nel circuito istituzionale di tutela del diritto alla vita.

Già nella legge n. 194 del 1978 al « colloquio » sono attribuiti compiti di prevenzione, perlomeno nel senso di chiarificazione, di « rimozione delle cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza », di « offerta di alternative ». L'omissione di un tale « colloquio » con le dette caratteristiche costituisce già oggi una illegalità penalmente punita dall'articolo 19 della legge. Ma, in pratica, il controllo è impossibile, dato il carattere riservato del colloquio e la sua evidente flessibilità. D'altra parte oggi si parla tanto di « etica della responsabi-

lità » ed anche i più strenui difensori della legge vigente sono disposti a collegare « autodeterminazione » e « responsabilità ». In campo medico, poi, si è affermata la categoria del « consenso informato »: non vi è libertà senza una piena conoscenza del significato e delle conseguenze della propria decisione. È difficile, infine, combattere le cause dell'aborto, anche attraverso iniziative politiche generali, se non si conoscono bene le cause di esse. Tali cause vengono oggi ricavate indirettamente dall'analisi delle tabelle statistiche riguardanti l'età e la condizione sociale e familiare delle donne che ricorrono all'interruzione volontaria della gravidanza. Solo per le minorenni e nei soli casi in cui e, necessario l'intervento del giudice tutelare è possibile una analisi più approfondita. Tutte queste considerazioni ci portano a credere, in conformità con una proposta di legge presentata nella IX legislatura dal partito liberale, che un minimo di verbalizzazione del « colloquio » ed una indicazione delle cause indicate dalla donna ai sensi dell'articolo 4 della legge vigente, la consegna a lei di un apposito stampato predisposto dai competenti ministeri, potrebbero garantire meglio la stessa esecuzione del colloquio secondo criteri di prevenzione, una maggiore responsabilità nella scelta finale della donna, una chiarificazione più trasparente, una rilevazione più approfondita delle cause che spingono alla interruzione volontaria della gravidanza.

Da tempo è stata sollevata la questione dei diritti del padre. È convinzione dei proponenti che gli uomini hanno una grandissima responsabilità nei confronti dell'aborto. Molto spesso essi sono gli istigatori ed esercitano persino più o meno consapevoli azioni ricattatorie. Quasi sempre la loro indifferenza costituisce — di fatto — un contributo all'aborto. D'altra parte non si può negare l'esistenza di un interesse e di un diritto del padre a dire la sua sulla vita stessa del figlio. In certi casi il concepimento potrebbe essere avvenuto di comune accordo tra i due coniugi. Può anche in questo caso la sola volontà della madre, mutata nel tempo, decidere

la soppressione del figlio? Scartato il diritto (esclusivo) della donna all'aborto resta il fatto che la paternità è conosciuta solo dalla donna e che non sono immaginabili procedimenti diretti a costringerla a dire la verità su questo punto. Nel tessuto dell'attuale legge, una volta scelto il criterio (per le ragioni sopra dette) di operare su di essa, bisognerà affidare all'intelligenza di chi conduce il colloquio l'obiettivo — importante sotto ogni riguardo — di coinvolgere il padre. In questa direzione bisogna però rafforzare la lettera della legge e prevedere qualche garanzia particolarmente stringente almeno quando la donna affermi la paternità del coniuge.

Si collega in parte a questo filo di riflessioni, che partono dalla scommessa sulla capacità della madre di schierarsi dalla parte del figlio, la convinzione che la prevenzione dell'aborto si gioca molto sulla restituzione alla donna della libertà di non abortire. Tale libertà è limitata talora da situazioni economico-sociali o psicologico-personali, ma spesso anche dai condizionamenti ambientali. Respirare un'aria in cui l'aborto è un diritto, una scelta di maturità, può sovente far divenire l'aborto una « necessità ». Ma « necessità » è il contrario di « libertà ». Si dovrebbe qui considerare l'azione educativa nelle scuole e quella dei mezzi di comunicazione sociale cui, ad esempio, è dato tanto rilievo nella strategia di prevenzione dalle tossicodipendenze. Ma, almeno, si può prevedere come reato contro la vita la pubblica istigazione all'aborto. È un segnale indiretto che, senza toccare l'impianto della legge, dice qual è la preferenza dello Stato e stimola comportamenti di solidarietà verso la vita proibendo le più plateali e pericolose azioni contro di essa.

Rinunciare al divieto, si è detto, non significa affermare il diritto di aborto e tanto meno prevedere la sua realizzazione come servizio sociale. Teoricamente la semplice depenalizzazione comporterebbe la non sanzionabilità dell'aborto, ma lo Stato non dovrebbe impegnarsi ad eseguirlo nelle strutture pubbliche. Anzi dovrebbe vietarlo ai suoi dipendenti e limi-

tarsi a punirne l'esecuzione da parte del non medico, senza le idonee garanzie igienico-sanitarie, o quando vi sia uno sfruttamento economico. Uno Stato difensore del diritto alla vita è il primo a fare obiezione di coscienza. Il monopolio statale dell'aborto aggrava, sul piano teorico, la lesione del diritto alla vita. A difesa della donna esso dovrebbe soltanto bilanciare la tolleranza con la pretesa di garanzie sanitarie e con la lotta allo sfruttamento economico. È una pista legislativa coerente, che, peraltro, a giudizio dei proponenti, non troverebbe adeguato consenso nell'attuale contesto politico-culturale e che rischia di avere effetti pratici forse non controllabili in direzione contraria al contenimento del fenomeno.

Bisogna però ridurre al massimo il coinvolgimento delle strutture pubbliche. Oltre che con riferimento all'attività consultoriale, di cui si è già parlato, questo indirizzo va applicato all'obiezione di coscienza e alla gratuità dell'intervento.

La prima è modellata dall'articolo 9 della legge in forma che costituisce un *unicum* nel diritto comparato. In tutte le leggi straniere si legge soltanto che « nessuno può essere obbligato a collaborare ad una interruzione di gravidanza », disposizione semplice e chiara che rende giustizia alla classe medica ed alla coscienza. L'articolo 9, invece, è assai complicato: fissa le categorie rigide degli obiettori e dei non obiettori e forza le coscienze stabilendo termini per la dichiarazione di obiezione e limiti alla revoca, per cui, di fatto, anche chi, magari cambiando opinione, non intende più praticare in coscienza un aborto, può essere costretto a farlo (cfr. secondo comma dell'articolo 9). La norma distingue poi analiticamente tra varie attività, coperte o no da obiezione di coscienza, creando problemi interpretativi non sempre agevoli. Il fondamento di tale disciplina è l'idea che l'aborto sia un atto dovuto e che dunque il servizio deve essere garantito. Ma un operatore sanitario può avvertire un ostacolo di coscienza in un caso e non in un altro. Ci sono persone contrarie all'aborto in ogni caso, ma altre

che in certi casi, valutando la situazione concreta, sono di diverso avviso. Lo stato di coscienza della persona, in una materia tanto delicata può cambiare. Vi è poi la valutazione dei rischi per la stessa donna e il giudizio sulla recidiva.

Pur converso l'articolo 9 ha consentito alla classe medica di contare gli obiettori e perciò di dimostrare la sua prevalente avversione all'aborto, il che è un non trascurabile dato culturale. Sembra però che l'adozione della formula usata da tutte le legislazioni straniere sia la più equa ed insieme alleggerisca la scelta dell'aborto come servizio pubblico.

Analogamente ripugna che la soppressione di un essere umano avvenga a spese della collettività. Il sistema delle procedure che precedono l'intervento, così come viene rimodellato da questa proposta, è tutto diretto a prevenire l'aborto, non ad eseguirlo, sicché la gratuità di questi atti è in parte addirittura imposta in rapporto al bene primario della difesa della vita (attività consultoriale o di enti simili), in parte almeno tollerabile per il suo prevalente significato di orientamento alla prosecuzione della gravidanza (primo contatto con la struttura socio-sanitaria). Per quanto riguarda l'intervento bisogna escluderne il carattere privilegiato (che invece va fatto alla gravidanza e al parto) e quanto meno comprenderlo nella disciplina generale degli altri ricoveri ospedalieri.

In continuità con questo ragionamento è da rivedere anche il coinvolgimento dei giudici tutelari nell'aborto delle minorenni e delle interdette quando manchi il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Il giudice impersona in modo particolarmente intenso lo Stato e ripugna, oltretutto, che un organo istituzionalmente destinato alla tutela dei minori, a prendere le sue decisioni « nel prevalente interesse dei minori », anche in contrasto con la decisione dei genitori, debba contribuire alla soppressione di un minore. Vero è che egli, secondo gli articoli 12 e 13 della legge, in una possibile interpretazione, interviene ad integrare la volontà immatura della gestante minorenne, ma,

appunto, anche questa interpretazione (e più ancora quella secondo cui il giudice valuta l'esistenza delle cause di cui all'articolo 4 decidendo, lui, l'aborto) dimentica che i minori sono due: la madre e il figlio. Inoltre l'esclusione della possibilità di proporre obiezione di coscienza mette in difficoltà molti giudici, costretti o a cambiare sede, o ad astenersi, o a giocare d'astuzia per non prendere la decisione che la loro coscienza rifiuta. Bisogna d'altra parte riflettere che nei confronti della minorenni il diritto-dovere dei genitori è di particolare intensità. Obbligati a intervenire in rappresentanza del figlio in qualsiasi negozio giuridico essi sono estraniati riguardo ad un gesto così importante che può avere rischi sanitari e psicologici gravi per la loro figlia. Vi sono poi coinvolti i riflessi educativi. L'istituto della patria potestà è stabilito a protezione dei minori e pare davvero troppo forte la lesione effettuata dalla legge. L'obiezione prevedibile è che l'obbligatorio intervento di almeno uno dei genitori può spingere la minore verso l'aborto illegale. Ma l'azione di consultori familiari può coinvolgere i genitori in modo rispettoso della sensibilità e della dignità del minore. Bisogna tener conto che il costume si è evoluto e che oggi, a differenza che nel passato, è più raro che la gravidanza di una figlia susciti insuperabili reazioni. L'esperienza dimostra che spesso il timore delle minorenni di rivelare ai genitori una gravidanza è assai più ingiustificato di quanto esse credono. Del resto oggi si vuole contrastare il falso pudore che condanna la ragazza-madre. Insomma pare preferibile che per le minorenni e le interdette operino le normali regole di protezione dei soggetti giuridicamente incapaci.

Infine, riguardo all'interruzione della gravidanza oltre il novantesimo giorno di gestazione, il sistema attuale viene rafforzato prevedendo maggiori garanzie sul controllo medico delle condizioni per l'intervento ed estendendo anche ad esso le procedure di prevenzione previste per l'interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni. Non si vede infatti perché il diritto alla vita di un feto di oltre tre mesi debba essere tutelato di meno di

quello di uno più giovane. Nonostante che dopo il novantesimo giorno di gestazione l'aborto non sia più libero, ma subordinato all'accertamento di determinate gravi cause, resta preferibile la prosecuzione della gravidanza, né viene meno il diritto alla vita del figlio, sicché, anche in tali casi, deve essere fatto tutto il possibile per rimuovere le cause che inducono all'interruzione volontaria della gravidanza.

Sulla base delle considerazioni sin qui fatte e ad integrazione di esse, si illustrano succintamente i singoli articoli della proposta.

Con l'articolo 1 si precisa che la tutela della vita umana comincia al concepimento, eliminando così interpretazioni riduttive, si riordinano i fini della legge secondo la loro oggettiva gerarchia, si precisa che le iniziative dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali devono essere dirette non solo e non tanto ad evitare che l'aborto « sia utilizzato come mezzo di controllo delle nascite », ma, più generalmente, « a rimuovere le cause dell'aborto ». Tale obiettivo è reso più concreto ponendo a carico dei comuni un dovere di inventario e di convenzionamento con i consultori ed altri organismi pubblici e privati esistenti sul territorio che hanno tra i loro fini la prevenzione dell'aborto e l'assistenza alla maternità e di trasmissione del relativo elenco alle strutture socio-sanitarie e al tribunale dei minorenni competente. A quest'ultimo vengono attribuiti compiti di vigilanza a tutela del diritto alla vita. Tale vigilanza si esercita soltanto sugli organi di prevenzione — escluso ogni contatto con le donne — mediante possibilità di richiesta di dati e di verifiche.

Negli articoli 2 e 3 si rimodellano gli articoli 4 e 5 della legge n. 194 del 1978 secondo lo schema seguente:

la donna può rivolgersi solo alla struttura socio-sanitaria (non anche al medico di fiducia o al consultorio): di qui le parziali abrogazioni nell'articolo 4;

la struttura socio-sanitaria compie tutti gli accertamenti già previsti dall'articolo 5 vigente;



al termine degli accertamenti il medico della struttura socio-sanitaria non si limita all'invito a soprassedere dell'intervento per sette giorni, ma:

a) consegna alla donna un modulo predisposto dal Ministro degli affari sociali, di concerto con il Ministro della sanità, contenente il richiamo al dovere della società di proteggere la vita concepita e il dovere della donna di accettare possibili tentativi di assistenza;

b) consegna altresì alla donna l'elenco dei consultori, degli altri enti e associazioni di volontariato che svolgono azioni di sostegno della maternità e la invita ad indicare quello con cui preferisce avere contatto;

c) invita la donna a prendere contatto con l'ente prescelto e l'avverte che comunque tale ente potrà di sua iniziativa provocare un contatto;

d) informa con la massima tempestività e riservatezza il consultorio, l'ente o l'associazione prescelta della richiesta di interruzione volontaria della gravidanza;

e) rilascia alla donna, che insiste nel richiedere l'interruzione volontaria della gravidanza un documento attestante lo stato di gravidanza, l'avvenuta richiesta e le cause indicate dalla donna. Sulle ragioni di tale ultima indicazione si è già sopra detto;

il consultorio, l'ente o l'associazione prescelta può cercare il contatto con la donna anche di sua iniziativa. Il rifiuto della donna è senza conseguenze. Si poteva immaginare una sanzione, anche soltanto simbolica, non per l'aborto, ma per il rifiuto di lasciarsi aiutare. Si è preferito però affidare il risultato alla spontaneità, fermo restando il controllo del tribunale per i minorenni sulla effettiva attività del consultorio, ente o associazione. Se il colloquio avviene esso ha il contenuto già previsto dall'articolo 5 vigente per i consultori ma viene rafforzato l'obbligo di offrire gli aiuti opportuni prima e dopo il parto nonché di coinvolgere il padre del concepito, il cui diritto di intervento è

ricordato alla donna specialmente quando essa lo indichi nel coniuge;

il consultorio, l'ente o l'associazione non rilascia alla donna alcun documento perché il compito espletato è esclusivamente di prevenzione. Le operazioni compiute vengono però successivamente verbalizzate e copia dei verbali, in forma anonima, viene trimestralmente inviata al tribunale per i minorenni. Nel verbale sono indicate specificamente le ragioni per cui il padre del concepito non è stato eventualmente sentito;

viene mantenuto il certificato d'urgenza previsto dall'articolo 5 della legge vigente. Esso consente l'intervento immediato omettendo la fase di prevenzione presso il consultorio o altro ente. Ad evitare possibili abusi frequenti nella pratica, sia per omettere il termine di riflessione, sia per impedire l'applicazione dell'articolo 6 (interruzione volontaria della gravidanza dopo il novantesimo giorno) anziché l'articolo 5 (aborto prima del novantesimo giorno), si precisa che l'urgenza deve riguardare un pericolo per la vita fisica della donna. È evidente che altrimenti non avrebbe senso saltare tutta la procedura di prevenzione.

L'articolo 4 integra l'articolo 6 della legge n. 194 del 1978 stabilendo che la procedura dell'articolo 5 (attesa di 7 giorni, intervento di organismi di prevenzione, eventuale omissione in caso di urgenza) si applica anche all'interruzione volontaria della gravidanza oltre il terzo mese.

L'articolo 5 interviene sull'attuale articolo 7 della legge n. 194 del 1978 per garantire meglio l'accertamento delle condizioni dell'aborto oltre il terzo mese. Anziché la facoltà è previsto l'obbligo del medico del servizio ostetrico-ginecologico di avvalersi del parere di specialisti, quando la diagnosi della malattia lo richieda, e nel caso di pericolo per la salute psichica, è richiesta una relazione scritta collegiale. Inoltre è reso obbligatorio il riscontro diagnostico nel caso che l'aborto sia motivato dall'incidenza sulla salute psichica della donna di rilevanti anomalie

e malformazioni del nascituro e la comunicazione dei risultati al tribunale per i minorenni e al Ministero del sanità. La norma intende favorire la conoscenza e la ricerca scientifica e responsabilizzare il medico che decide l'intervento anche tenuto conto di fatti di cronaca nei quali non era risultata esistente la diagnosticata malformazione. Indirettamente ma chiaramente la norma, nel contesto delle innovazioni proposte, intende anche rendere impensabili azioni giudiziarie per risarcimento danni nei confronti del medico che non ha diagnosticato la malformazione e consigliato l'aborto (non sembrando accettabile configurare la vita come danno) e comunque intende costituire una contropinta al rischio che il timore di essere citati per danni induca a procedere all'interruzione volontaria della gravidanza, si direbbe « per tutiorismo », senza rigorosissimi accertamenti.

Al fine di rendere concreto il dovere già stabilito dall'articolo 7 della legge n. 194 del 1978 (quando vi sia possibilità di vita autonoma deve essere fatto tutto il possibile per salvaguardare la vita del feto), tenuto conto dei continui progressi della neonatologia (che riesce ad abbassare sempre più il limite di sopravvivenza) e della possibilità di errori nel diagnosticare l'età gestazionale, si prevede che l'interruzione volontaria della gravidanza oltre il terzo mese debba essere effettuata previo accertamento della immediata disponibilità di uno specialista neonatologo.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 10 stabilendo la gratuità delle attività di prevenzione e riconducendo gli interventi, per quanto riguarda l'onere economico, alla generale disciplina dei ricoveri ospedalieri.

L'articolo 8 abroga l'articolo 13 e gran parte dell'articolo 12 della legge n. 194 del 1978 riconducendo la rappresentanza delle minori e delle interdette alla disciplina generale concernente gli istituti di protezione dei giuridicamente incapaci. Le ragioni sono state illustrate precedentemente.

L'articolo 9 sposta il termine per la presentazione delle relazioni dei Ministri

della sanità e di grazia e giustizia sulla attuazione della legge dal mese di febbraio al mese di maggio raccogliendo una istanza più volte contenuta nelle relazioni ministeriali, che hanno lamentato la mancanza di tempo sufficiente per elaborare i dati relativi all'anno precedente. Conseguentemente è spostato dal gennaio all'aprile il termine per la comunicazione dei dati dalle Regioni all'autorità centrale.

L'articolo 10 abroga il quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 194, che prevede una sanzione penale per la violazione delle norme speciali concernenti l'aborto delle minorenni e interdette.

L'abrogazione dell'articolo 13 e di parte dell'articolo 12 della legge n. 194 del 1978 trascina con sé l'abrogazione della sanzione penale speciale. La violazione della norma sulla rappresentanza è ricondotta alla disposizione generale del primo comma del medesimo articolo. Per questo in tale disposizione è richiamato l'articolo 12 oltre agli articoli 5 e 8. È abrogato poi l'articolo 20, data la nuova disciplina della obiezione di coscienza, che non consente l'identificazione della categoria degli obiettori.

L'articolo 11 introduce nel titolo XII del codice penale il delitto di pubblica istigazione all'aborto, punendo con la reclusione da uno a tre anni. Il reato consiste nel fatto di istigare all'aborto pubblicamente oppure con il mezzo della stampa o di altri strumenti di comunicazione sociale un singolo ovvero una generalità di persone.

Onorevoli colleghi, questa lunga relazione non vi apparirà sproporzionata in rapporto alla relativa brevità dell'articolato proposto. Si tratta di materia particolarmente complessa, dove è difficilissimo trovare un punto di convergenza tra posizioni contrapposte ed era nostro dovere rendere dettagliata ragione delle nostre scelte sia a chi fino ad ora si è trovato in un campo opposto al nostro, sia a chi, con noi, è stato ed è intransigente nell'affermazione del diritto alla vita di tutti. La nostra speranza è che l'abbandono dei pregiudizi e dei preconcetti, un nuovo costume di maggior dialogo e fiducia reci-

proca possano condurre all'approvazione della nostra proposta e, prima ancora, ad un sereno dibattito nel paese.

Siamo in un momento in cui la « questione morale » nella vita politica è posta fino alle radici. Non possiamo limitarla alle questioni riguardanti il denaro. Occorre una nuova complessiva dimensione etica della politica al cui centro sta il rispetto della dignità di ogni uomo. Sempre, senza riserve, discriminazioni, o accomodamenti, c'è bisogno di una ricomposi-

zione civile e morale della Nazione, di un nuovo slancio, prima di tutto etico. Il grande bisogno di nuovo deve incontrarsi anche, e non secondariamente, con il diritto alla vita.

In questo spirito, ricordando l'insegnamento di un grande maestro per tutti, Giorgio La Pira, che era solito ripetere il detto paolino *spes contra spem* quando l'impresa si faceva più ardua, confidiamo nell'attenzione e nella riflessione di tutti e nell'accoglimento della nostra proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 — 1. Lo Stato riconosce il diritto alla vita di ogni essere umano fin dal concepimento, tutela la maternità e garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari nonché altre iniziative dirette a rimuovere le cause dell'aborto.

3. Allo scopo di cui al comma 2 i comuni formano un elenco dei consultori, degli enti e delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio che hanno tra i propri fini la prevenzione dell'aborto mediante l'assistenza alle maternità difficili o indesiderate e stipulano con essi apposite convenzioni. L'elenco di tali enti ed associazioni è trasmesso alle strutture socio-sanitarie abilitate ad eseguire l'interruzione volontaria della gravidanza e al tribunale per i minorenni competente per territorio.

4. Il controllo sulle attività di prevenzione dell'aborto successive all'inizio della gravidanza è affidato al tribunale per i minorenni competente per territorio, che può chiedere alle unità socio-sanitarie e agli enti ed associazioni convenzionate dati, può compiere verifiche e riferisce ai comuni e ai Ministri per gli affari sociali e della sanità ».

### ART. 2.

1. L'articolo 4 della citata legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta

giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione ».

### ART. 3.

1. L'articolo 5 della citata legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 - 1. La struttura socio-sanitaria alla quale la donna si rivolge compie gli accertamenti sanitari necessari, in particolare per stabilire con esattezza l'età gestazionale anche mediante rilevazione dei dati biometrici del feto, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e sulle altre strutture di assistenza alla maternità cui può fare ricorso.

2. Quando il medico della struttura socio-sanitaria riscontra l'esistenza di pericoli per la salute fisica della donna tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza.

3. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico della struttura socio-sanitaria, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze

di cui all'articolo 4 le rilascia copia di un documento, attestante lo stato di gravidanza, l'avvenuta richiesta e le cause indicate dalla donna e la invita a soprassedere per sette giorni. Il medico consegna altresì alla donna un documento redatto su apposito modulo predisposto dal Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro della sanità, contenente il richiamo al dovere di solidarietà della società nei confronti della vita concepita e al dovere della donna di accettare possibili tentativi di assistenza che possono essere esperiti nei suoi confronti per rimuovere le cause che la inducono all'interruzione della gravidanza. Il documento contiene ogni indicazione necessaria sui consultori e le altre strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1 esistenti sul territorio.

4. Il medico avverte la donna che nel termine di sette giorni ella potrà prendere contatto con uno dei consultori o degli enti da lei prescelto, cui il medico comunica tempestivamente e riservatamente la richiesta di interruzione di gravidanza.

5. Nel caso che la donna non indichi un consultorio o un altro ente di cui al comma 3 dell'articolo 1, la scelta è operata dal medico.

6. Il consultorio, l'ente o l'associazione di volontariato sono autorizzati, anche di propria iniziativa, mantenendo la massima riservatezza, a prendere contatto con la donna per esaminare con lei e possibilmente con il padre del concepito, il cui diritto di intervento è ricordato alla donna specialmente quando essa lo indichi nel coniuge, le soluzioni dei problemi proposti, per aiutarla a rimuovere le cause che porterebbero all'interruzione della gravidanza, metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, promuovere ogni intervento atto a sostenere la donna, attivando anche tutti i mezzi esistenti sul territorio, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Il padre del concepito ha comunque un autonomo potere di intervento per essere consultato.

7. Le operazioni compiute dal consultorio, ovvero dall'ente o dall'associazione di volontariato, vengono succintamente ver-

balizzate. Copie dei verbali in forma anonima vengono trasmesse trimestralmente al presidente del tribunale per i minorenni. Qualora non sia stato individuato o informato il padre del concepito, ne vengano specificate le ragioni.

8. Trascorsi i sette giorni la donna può presentarsi, per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del comma 2, presso una delle sedi autorizzate ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 6 della citata legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'interruzione della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, ferma restando anche in tal caso la procedura prevista dall'articolo 5, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti e non guaribili anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna ».

#### ART. 5.

1. L'articolo 7 della citata legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo 6 vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico deve avvalersi della collaborazione di specialisti. Qualora sia ipotizzato il pericolo per la salute psichica, è richiesta una dettagliata relazione scritta di un collegio costituito da uno psichiatra e da uno psicologo. Il medico è tenuto a fornire la

documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento.

2. Se l'intervento è eseguito per l'incidenza sulla salute della donna delle rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro è sempre eseguito il riscontro diagnostico sul cadavere del feto ad opera di un istituto di medicina legale e i risultati sono comunicati al tribunale per i minorenni e al Ministero della sanità.

3. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma 2 e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

4. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera *a)* dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

5. Al fine di cui al comma 4, ogni intervento oltre il terzo mese di gravidanza è eseguito previo accertamento della immediata disponibilità di un neonatologo ».

#### ART. 6.

1. L'articolo 9 della citata legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

« ART. 9 – 1. Nessuna persona esercente l'attività sanitaria o quelle ausiliarie può essere obbligata a prendere parte alle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 e a quelle previste dell'articolo 7 nonché agli interventi per l'interruzione della gravidanza. L'obiezione di coscienza può essere esercitata anche dal personale addetto alla produzione e alla vendita di prodotti abortivi ».



## ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 194 del 1978 è abrogato.

2. Il terzo comma del medesimo articolo 10 della citata legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

« Gli atti, anche di accertamento specialistico, previsti dagli articoli 4 e 7 sono a carico del Servizio sanitario nazionale ».

## ART. 8.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 12 della citata legge n. 194 del 1978 è inserito il seguente:

« Si applicano, in ogni caso, le disposizioni del codice civile sulla protezione delle persone minori o incapaci, ma è comunque necessaria la richiesta della donna ».

2. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 12 e l'articolo 13 della citata legge n. 194 del 1978 sono abrogati.

## ART. 9

1. Al primo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 194 del 1978 le parole: « entro il mese di febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di maggio ».

2. Al secondo comma del medesimo articolo 16 della citata legge n. 194 del 1978 le parole: « entro il mese di gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di aprile ».

## ART. 10.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 194 del 1978 le parole: « articoli 5 o 8 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 5, 8 e 12 ».

2. Il quinto comma dell'articolo 19 e l'articolo 20 della citata legge n. 194 del 1978 sono abrogati.

ART. 11.

1. Nel titolo XII del codice penale è introdotto il seguente articolo:

« ART. 580-bis. — (*Pubblica istigazione all'aborto*). — Chiunque pubblicamente o con il mezzo della stampa o con altro mezzo di comunicazione sociale, istiga taluno, ovvero una generalità di persone, ad effettuare un aborto è punito con la reclusione da uno a tre anni ».